

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

DAVANTI L'ECC.MO T.A.R. LAZIO - SEZ. II Bis

R.G. 2389/11 - C.C. 31.3.2011

Cont. 12533/2011 - Avv. Borgo

Memoria difensiva

PER la **Presidenza della Repubblica**, in persona del Presidente *pro tempore*, la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, il **Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**, in persona del Ministro *pro tempore*, e il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui Ufficio, in via dei Portoghesi n. 12, sono legalmente domiciliati

- resistenti

nel giudizio promosso da: **CODACONS, Comitato promotore dei referendum ambientali e per il diritto ad esprimersi nelle consultazioni referendarie di giugno 2011** e dal sig. **Giovanni Pignoloni**, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti C. Rienzi, M. Tabano e M. Ramadori

- ricorrenti

Ritenuto impugnativamente il ricorso avversario, si eccepisce e deduce quanto segue.

votazione, tuttavia **la decisione di abbinare in un'unica tornata elettorale le amministrative e i referendum non potrebbe prescindere dalla volontà del Legislatore che, nel caso specifico, deve dettare prima la norma.**

A questo proposito, occorre precisare che proprio per la particolarità del procedimento referendario, nel quale peraltro la partecipazione al voto costituisce di per sé espressione del consenso dell'elettorato ai quesiti proposti, si è cercato in passato di evitare la contemporanea celebrazione di troppe consultazioni di diversa natura, sia per evitare la sovrapposizione di temi di campagna referendaria con la propaganda elettorale, sia per limitare quanto più possibile i disagi ai seggi elettorali; infatti, l'eventuale abbinamento delle amministrative con i quattro referendum popolari abrogativi determinerebbe per un numero elevato di elettori l'esercizio del voto con un numero eccessivo di schede, che in alcuni comuni potrebbero essere anche sei, di cui due per le elezioni provinciali e comunali (o comunali e circoscrizionali) e quattro per i referendum; schede completamente diverse, che sottendono differenti modalità di voto a seconda della consultazione cui si riferiscono, ed il cui numero porterebbe ad un aumento delle difficoltà e dei presumibili errori sia degli elettori nell'esercizio del diritto di voto, sia dei componenti del seggio in sede di scrutinio.

La concentrazione del voto amministrativo e referendario determinerebbe inevitabilmente l'allungamento del tempo di permanenza di ciascun elettore all'interno delle cabine elettorali, con il rischio di file e lunghi tempi di attesa. Inoltre, il disorientamento sarebbe accentuato per i cittadini italiani residenti all'estero, i quali potrebbero, contemporaneamente, votare per corrispondenza all'estero per i referendum, dovendo, invece, votare nei seggi elettorali dei comuni di iscrizione per le elezioni provinciali e comunali.

Lo spoglio delle schede per le elezioni provinciali, di quelle comunali (queste ultime caratterizzate dall'espressione delle preferenze e dal voto disgiunto nei comuni superiori ai 15.000 abitanti) e in taluni casi anche di quelle circoscrizionali è particolarmente lungo e complesso. L'inserimento nella stessa giornata anche dello scrutinio relativo alle quattro schede dei referendum potrebbe portare in molte sezioni notevoli difficoltà nel concludere le operazioni di scrutinio, con possibili ricadute sui tempi di diffusione dei dati e sulla stessa regolarità dello spoglio.

In conclusione, la scelta di natura squisitamente politica che induce il Legislatore in primo luogo a valutare l'opportunità di riunire il turno elettorale (con l'implicita valutazione degli aspetti economici che tale scelta comporta) e in secondo luogo a regolare l'abbinamento, e la susseguente fase anch'essa di natura politica e non amministrativa della